



COMUNE DI ALIMINUSA
Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PRATICA DEL "COMPOSTAGGIO LOCALE"
(COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA')**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 15-05-2019

SOMMARIO

Art. 1	Premesse
Art. 2	Definizione
Art. 3	Autorizzazioni
Art. 4	Ubicazione dell'apparecchiatura
Art. 5	Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
Art. 6	Materiali da non introdurre nel composto
Art. 7	Descrizione dell'apparecchiatura
Art. 8	Gestione dell'apparecchiatura
Art. 9	Benefici
Art. 10	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano compostaggio locale (compostaggio di prossimità)
Art. 11	Revoca riduzione TARI o Tariffa Puntuale
Art. 12	Modalità di rinuncia

Art.1

Premesse

Il presente Regolamento è redatto in linea con la decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, che ha scelto la seconda tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU. Da ciò deriva che il compostaggio locale o di prossimità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Comune di ALIMINUSA nell'ambito delle proprie competenze, incentiva le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio locale (compostaggio di prossimità).

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art.2

Definizione

Con riferimento all'Art. 183 del D. Lgs.152/2006 quale compostaggio locale, anche detto compostaggio di prossimità, viene definito il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa. Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura o direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.

Art.3

Autorizzazioni

1. La disciplina per l'autorizzazione delle apparecchiature per il compostaggio locale è definita dal punto 7.bis dell'art. 214 del D.lgs 152/2006.
2. L'installazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del compostaggio locale, potrà essere effettuata previa SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) prevista dalla normativa per ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124.
3. Il soggetto che intende attivare un'apparecchiatura per il compostaggio locale può essere un soggetto pubblico o privato. Esso in è particolare deve:
 - o nominare un soggetto gestore dell'apparecchiatura il quale deve avere i requisiti di legge. Nel caso l'iniziativa venga intrapresa dalla Società gestore del servizio pubblico di igiene urbana, il soggetto gestore si identifica con il legale rappresentante della stessa società
 - o predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune contestualmente alla SCIA
 - o acquisire il parere favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente
4. I soggetti che vorranno usufruire di un sistema di agevolazioni, quali sconti TARI o Tariffa Puntuale da parte del Comune all'utenza conferente dovranno garantire che il gestore dell'apparecchiatura sia adeguatamente formato, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti e abbia partecipato ad un corso erogato o dall'impresa fornitrice dell'apparecchiatura o da Enti competenti nel settore che dovranno rilasciare apposita attestazione.

5. Inoltre, il gestore dell'apparecchiatura dovrà organizzare un'attività di informazione e comunicazione rivolta all'utenza conferente finalizzata a garantire il corretto conferimento della frazione organica nell'apparecchiatura.
6. L'apparecchiatura potrà avere una capacità di trattamento non eccedente le 80 T/annue.
7. E' consentita nell'ambito del territorio Comunale l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun impianto che non dovrà superare quello consentito per legge.
8. Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto. Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfatti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Art.4

Ubicazione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura potrà essere ubicata in un'area del territorio comunale, previa trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività. L'area e l'installazione dell'apparecchiatura dovrà essere prevista nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali paesaggio (D.lgs n. 42/2004).
2. L'apparecchiatura potrà essere posizionata all'interno di Centri Comunali di Raccolta, di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa (allestimento di coperture e tettoie, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente), al fine di salvaguardare le componenti elettromeccaniche della macchina dagli eventi atmosferici. Nel caso in cui l'apparecchiatura venisse ubicata nei centri comunali di raccolta essa dovrà essere installata in una porzione del CCR separata dal resto del centro.
3. La localizzazione dell'apparecchiatura dovrà essere nota e accessibile affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

Art.5

Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

1. Sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Tali materiali potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nell'apposito regolamento del compostaggio locale redatto dal Gestore dell'iniziativa e presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
2. Sono materiali compostabili ammissibili nell'apparecchiatura quelli previsti dall'allegato 3 del DM 266/2016 pubblicato in G.U.R.I. n. 45 del 23-02-2017 ovvero:
 - i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (ad esempio bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina, pane raffermo o ammuffito, bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere);
 - rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (ad esempio fiori recisi appassiti; foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba, rametti, trucioli, cortecce e patate, pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo);
 - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci;
 - scarti di cortecce e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati;
 - materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura;
 - imballaggi in carta e cartone;
 - imballaggi in legno;
 - carta e cartone non imbevuti di detersivi o prodotti chimici in genere- comunque in piccola quantità.
3. Avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi sono da compostare in piccola quantità; in particolar modo carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come

- ratti e insetti). Per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari, ne è ammesso l'utilizzo solo se non provoca la diffusione di cattivi odori e/o la proliferazione di insetti e roditori.
4. I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci e gli imballaggi in legno sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.
 5. Sono esclusi i rifiuti di carta e cartone contenuti inchiostro.
 6. I rifiuti di carta, cartone e imballaggi in legno sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.
 7. Nelle apparecchiature sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.”
 8. I conferimenti diretti (da parte dell'utenza) o indiretti (tramite servizio di raccolta) all'apparecchiatura potranno essere oggetto di verifiche e controlli, finalizzati a verificare il rispetto del regolamento vigente e della tipologia di rifiuti compostabili ammessi.
 9. Il conferimento della frazione organica direttamente all'apparecchiatura potrà avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti organici non imballati o attraverso il conferimento di sacchetti contenenti i rifiuti organici. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.).

Art.6

Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Tutto ciò non disciplinato nell'art. 5 è automaticamente escluso dal conferimento nelle apparecchiature di compostaggio locale. In linea indicativa il materiale da non conferire è costituito da:

- Plastica, gomma, materiali sintetici;
- Vetro e ceramica;
- Riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- Legno trattato e/o verniciato;
- Farmaci e antiparassitari;
- Pile esauste ;
- Prodotti chimici;
- qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Art.7

Descrizione dell'apparecchiatura

Per la pratica del compostaggio locale o di prossimità si possono utilizzare apparecchiature statiche ed elettromeccaniche adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.

Art.8

Gestione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere gestita da personale esperto, appositamente formato dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore.
2. Nel caso l'istallazione dell'apparecchiatura sia attuata dal Comune il gestore della stessa sarà individuato dal responsabile del Settore Rifiuti del Comune, , nel caso l'iniziativa sia attuata dalla Società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, sarà nominato dal legale rappresentante della stessa. .
3. In ogni caso l'attivazione dell'iniziativa di compostaggio locale dovrà essere comunicata a cura dell'Ufficio di ARO del Comune alla SRR territorialmente competente e all'Amministrazione regionale competente.

4. Il gestore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di:

- sovrintendere al corretto funzionamento della macchina
- monitorare i seguenti parametri del processo di compostaggio: a) temperatura b) umidità c) ph d) frazioni estranee
- provvedere alla gestione del biofiltro
- controllare le caratteristiche del compost prodotto
- attivare i necessari processi per garantire lo smaltimento del compost fuori specifica che dovesse formarsi
- rispettare il regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
- comunicare alle utenze conferenti, al gestore del servizio di raccolta e al Comune eventuali interruzioni del funzionamento dell'apparecchiatura dovuta a manutenzioni, rotture o altre motivazioni
- garantire che l'accesso agli utenti che vorranno conferire direttamente nell'apparecchiatura avvenga secondo gli orari e i giorni previsti nel regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
- vigilare che la sostanza organica venga conferita nell'apparecchiatura in sacchetti compostabili certificati come definito nell'art. 5 del presente regolamento, che il rifiuto conferito rispetti la composizione prevista negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e che venga garantito il corretto bilanciamento tra materiale organico e strutturante

5. Il conduttore dell'apparecchiatura dovrà garantire che il rifiuto organico venga conferito nell'apparecchiatura da parte delle utenze nel rispetto delle istruzioni impartite nelle campagne d'informazione

6. Il gestore dell'apparecchiatura, al fine di consentire al Comune il riconoscimento delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale agli utenti che effettuano i conferimenti del rifiuto organico in modo diretto presso l'apparecchiatura, dovrà dotarsi di un registro in formato elettronico che consenta di:

- identificare e registrare gli utenti conferenti
- registrare quantità o numero dei conferimenti effettuati per utenza

7. Se il soggetto gestore dell'apparecchiatura coincide con il soggetto gestore del servizio di raccolta sarà sua cura indicare il numero di utenze conferenti ed i quantitativi di rifiuto organico conferito nei giorni previsti, mantenendo un registro elettronico da cui si possano evincere questi dati.

8. Il registro dovrà inoltre permettere il monitoraggio della sostanza organica conferita, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.

9. Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il servizio di gestione dei rifiuti.

10. Il Comune può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Art.9 Benefici

Le utenze che conferiscono direttamente il rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale con soluzione di continuità verificata dal conduttore dell'apparecchiatura insieme al personale del Comune e/o della società controllata che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, possono richiedere la riduzione tariffaria, secondo le procedure previste nell'art. 10 del presente regolamento. La riduzione tariffaria è fissata per il primo anno pari al 15% e sarà determinata annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della Tari o della Tariffa Puntuale.

Art.10

Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio locale (compostaggio di prossimità)

1. Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utenza che conferisce presso l'apparecchiatura di compostaggio locale, deve presentare al Comune l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:

- a) essere residente nel Comune di ALIMINUSA
 - b) dichiarare di conferire direttamente e continuativamente il proprio rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale localizzata in, attuata e gestita da.....
 - c) non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU e TASI e altri tributi locali
 - d) impegnarsi a proseguire con continuità il compostaggio locale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento e coerentemente alle indicazioni ricevute dalla campagna di comunicazione attivata
 - e) impegnarsi a rispettare le regole per la selezione delle componenti della sostanza organica da avviare al conferimento nell'apparecchiatura di compostaggio locale prevista
 - f) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo dell'apparecchiatura di compostaggio locale, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale
2. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, verificato attraverso il personale dell'ufficio di ARO e/o della società controllata che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, il possesso dei requisiti previsti, provvederà ad applicare all'utenza richiedente lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza, che sarà pari alla percentuale determinata annualmente dal Comune.
 3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tariffaria necessaria per la realizzazione dei controlli.
 4. L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

Art.11

Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. L'effettuazione in modo improprio dei conferimenti diretti presso l'apparecchiatura di compostaggio locale o, comunque, difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta l'immediata revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.
2. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.
3. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio locale correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Art.12

Modalità di rinuncia

Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio locale deve darne la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio locale. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

